

**CARIPARMA OBG S.R.L.**

*Sede sociale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano  
Registro delle imprese: Milano n. 07893100961  
Codice Fiscale: 07893100961*

**CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.**

*Iscritta al numero 5435 nell'albo delle banche tenuto presso la  
Banca  
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del  
1° settembre 1993*

*Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.  
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi  
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993*

*Sede sociale: via Università, 1 - 43100 Parma - Italia  
Registro delle imprese: Parma n. 02113530345  
Codice Fiscale: 02113530345*

**CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.**

*Iscritta al numero 5160 nell'albo delle banche tenuto presso la  
Banca  
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del  
1° settembre 1993*

*Parte del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.  
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi  
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993*

*Sede legale: corso Cavour, 86 - 19121 La Spezia - Italia  
Registro delle imprese: Spezia n. 00057340119  
Codice Fiscale: 00057340119*

**BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.**

*Iscritta al numero 5391 nell'albo delle banche tenuto presso la  
Banca  
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del  
1° settembre 1993*

*Parte del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia, iscritto al n.  
6230.7 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi  
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993*

*Sede legale: piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone - Italia  
Registro delle imprese: Pordenone n. 01369030935  
Codice Fiscale: 01369030935*

(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2017)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato (il "Codice Privacy")

Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Credit Agricole Cariparma S.p.A. ("Cariparma") costituito in data 12 luglio 2013 (il "Programma"), Cariparma OBG S.r.l. ("Cariparma OBG" o il "Cessionario") ha concluso con Cariparma un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione Cariparma"). In virtu' del Contratto Quadro di Cessione Cariparma, Cariparma (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Cariparma, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Cariparma con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo Cariparma") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da Cariparma, ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo Cariparma, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "Decreto 310").

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Cariparma OBG comunica che, in data 20 febbraio 2017, Cariparma OBG ha acquistato pro soluto da Cariparma ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Cariparma (i "Crediti Cariparma") che alla data del 18 febbraio 2017 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i "Criteri Cariparma"):

Crediti derivanti da contratti di mutuo:

(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;

(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia);

(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A) di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A) abbia ottenuto tale consenso;

(7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;

(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

(9) che sono stati interamente erogati;

(10) che sono stati concessi a una persona fisica (includere persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatari;

(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A)) o fisso;

(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310;

(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;

(14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche cointestatari) residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici");

(15) garantiti da ipoteca di primo grado,

con esclusione dei:

(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1° gennaio 2004;

(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2016;

(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;

(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non posteriore al 31 dicembre 2017;

(e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede

la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a) per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (ora denominata Credit Agricole Cariparma S.p.A);

(f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli";

(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che prevede il pagamento anticipato di interessi;

(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia);

(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprehensive della componente capitale e della componente interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero (ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione ma la posizione debitoria e' in fase di recupero;

(j) crediti derivanti da mutui denominati "Gran Mutuo 2016" cioe' mutui il cui relativo contratto di mutuo preveda in favore del mutuatario, tra l'altro, la facolta' di richiedere una volta all'anno, a partire dal tredicesimo mese di ammortamento e a condizione che i pagamenti dovuti ai sensi del contratto di mutuo siano stati regolarmente eseguiti, che la data di pagamento di una rata (comprensiva della componente capitale e della componente interessi) sia posticipata al termine del piano di ammortamento originariamente concordato con la Banca Cedente determinando un allungamento dello stesso piano, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme della rata posticipata, che siano stati interamente erogati entro il 30 aprile 2016 (incluso);

(k) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

(l) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione, risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed integrata);

(m) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni economiche;

(n) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione

Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere;

(o) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute;

(p) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

(q) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del mutuo stesso.

Ai fini di cui sopra:

"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso.

"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.

"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.

L'elenco dei Crediti Cariparma acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primoprogramma-di-emissioni>, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Maria Paola Salsi, avente sede in Parma, con atto di deposito Repertorio n. 44.522 Raccolta n. 15.287.

\*\*\*\*\*

Nel contesto del Programma, Cariparma OBG ha concluso con Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. ("Carispezia") un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione Carispezia"). In virtu' del Contratto Quadro di Cessione Carispezia, Carispezia (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Carispezia, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Carispezia con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo Carispezia") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da Carispezia, ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo Carispezia, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 310.

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Cariparma OBG comunica che, in data 20 febbraio 2017, Cariparma OBG ha acquistato pro soluto da Carispezia ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Carispezia (i "Crediti Carispezia") che alla data del 18 febbraio 2017 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i "Criteri Carispezia"):

Crediti derivanti da contratti di mutuo:

(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;

(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia);

(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;

(7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;

(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

(9) che sono stati interamente erogati;

(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia)), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatari;

(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.) o fisso;

(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310;

(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;

(14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche cointestatari) residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici

Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie consumatrici", " Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici");

(15) garantiti da ipoteca di primo grado,  
con esclusione dei:

(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1° gennaio 2004;

(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2016;

(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;

(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non posteriore al 31 dicembre 2017;

(e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a) per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.;

(f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli";

(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che prevede il pagamento anticipato di interessi;

(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia);

(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprehensive della componente capitale e della componente interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero (ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione ma la posizione debitoria e' in fase di recupero;

(j) crediti derivanti da mutui denominati "Gran Mutuo 2016" cioe' mutui il cui relativo contratto di mutuo preveda in favore del mutuatario, tra l'altro, la facolta' di richiedere una volta all'anno, a partire dal tredicesimo mese di ammortamento e a condizione che i pagamenti dovuti ai sensi del contratto di mutuo siano stati regolarmente eseguiti, che la data di pagamento di una rata (comprehensive della componente capitale e della componente interessi) sia posticipata al termine del piano di ammortamento originariamente concordato con la Banca Cedente determinando un allungamento dello stesso piano, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme della rata posticipata, che siano stati interamente erogati entro il 30 aprile 2016 (incluso);

(k) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

(l) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione, risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel

significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed integrata);

(m) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni economiche;

(n) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere;

(o) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute;

(p) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

(q) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del mutuo stesso.

Ai fini di cui sopra:

"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso.

"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.

"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.

L'elenco dei Crediti Carispezia acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primoprogramma-di-emissioni>, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Maria Paola Salsi, avente sede in Parma, con atto di deposito Repertorio n. 44.522 Raccolta n. 15.287.

Nel contesto del Programma, Cariparma OBG ha concluso con Banca Popolare Friuladria Sp.A. ("Friuladria") un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013, come successivamente modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione Friuladria"). In virtu' del Contratto Quadro di Cessione Friuladria, Friuladria (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da Friuladria, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Friuladria con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo Friuladria") nel corso della propria ordinaria attivita' di



impresa e (ii) potrà o dovrà, a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da Friuladria, ulteriori crediti derivanti da Contratti di Mutuo Friuladria, nonché ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 310.

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Cariparma OBG comunica che, in data 20 febbraio 2017, Cariparma OBG ha acquistato pro soluto da Friuladria ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo Friuladria (i "Crediti Friuladria") che alla data del 18 febbraio 2017 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i "Criteri Friuladria"):

Crediti derivanti da contratti di mutuo:

(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia);

(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Banca Popolare Friuladria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare Friuladria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;

(7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata;

(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

(9) che sono stati interamente erogati;

(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia)), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche, o giuridiche, cointestatari;

(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso

di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Popolare Friuladria S.p.A.) o fisso;

(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310;

(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;

(14) il cui debitore e' una persona fisica (o piu' persone fisiche cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente modificata, rientra nei Codici Attivita' SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie consumatrici", "Artigiani" e "Altre Famigli Produttrici");

(15) garantiti da ipoteca di primo grado,  
con esclusione dei:

(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del 1° gennaio 2004;

(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2016;

(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;

(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data non posteriore al 31 dicembre 2017;

(e) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici" in relazione ai quali, cioe', il relativo piano di ammortamento prevede la possibilita' di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiche' tale costo e' coperto (a) per le prime due rate non pagate da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Banca Popolare Friuladria S.p.A.;

(f) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli";

(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che prevede il pagamento anticipato di interessi;

(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia);

(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprehensive della componente capitale e della componente interessi) (i) e' oggetto di una richiesta di sospensione, ovvero (ii) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (iii) e' stato oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non siano stati ancora pagati ovvero (iv) e' stato oggetto di sospensione ma la posizione debitoria e' in fase di recupero;

(j) crediti derivanti da mutui denominati "Gran Mutuo 2016" cioe' mutui il cui relativo contratto di mutuo preveda in favore del mutuatario, tra l'altro, la facolta' di richiedere una volta all'anno, a partire dal tredicesimo mese di ammortamento e a condizione che i pagamenti dovuti ai sensi del contratto di mutuo siano stati regolarmente eseguiti, che la data di pagamento di una rata (comprehensive della componente capitale e della componente interessi) sia posticipata al termine del piano di ammortamento originariamente concordato con la Banca Cedente determinando un

allungamento dello stesso piano, senza che cio' determini la maturazione di ulteriori interessi a valere sulle somme della rata posticipata, che siano stati interamente erogati entro il 30 aprile 2016 (incluso);

(k) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

(l) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione, risultino classificati come "attivita' finanziarie deteriorate" (nel significato di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei Conti"), come successivamente modificata ed integrata);

(m) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole (ora denominato Gruppo Bancario Credit Agricole Italia), e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni economiche;

(n) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere;

(o) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia corrisposto anticipatamente una o piu' rate ancora non scadute;

(p) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

(q) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del mutuo stesso.

Ai fini di cui sopra:

"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso.

"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.

"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.

L'elenco dei Crediti Friuladria acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primoprogramma-di-emissioni>, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Maria Paola Salsi, avente sede in Parma, con atto di deposito Repertorio n. 44.522 Raccolta n. 15.287.

Cariparma, Carispezia e Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente".

I Crediti Cariparma, i Crediti Carispezia e i Crediti Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi, un "Credito".

I Contratti di Mutuo Cariparma, i Contratti di Mutuo Carispezia e i Contratti di Mutuo Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo".

Cariparma OBG ha conferito incarico a Cariparma, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda alla gestione, incasso ed eventuale recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. A sua volta, Cariparma ha demandato a Carispezia e Friuladria le attivita' di gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti ceduti, rispettivamente, da Carispezia e Friuladria a Cariparma OBG. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso e i garanti dei Crediti (i "Debitori") sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di Cariparma OBG sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, (i) per quanto riguarda Cariparma OBG, in qualita' di titolare autonomo, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, (ii) per quanto riguarda Cariparma, Carispezia e Friuladria, in qualita' di titolari autonomi aggiuntivi, per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi dei Crediti e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori potranno essere comunicati per le sopraindicate finalita' del trattamento a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di

assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari autonomi". I Debitori potranno rivolgersi ai titolari del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): (i) se a Cariparma OBG: presso la Sede Legale di Cariparma OBG S.r.l., Srl - Via Alessandro Pestalozza n. 12/14 - 20131 Milano; (ii) se a Cariparma: presso Credit Agricole Cariparma S.p.A. - Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma - Italia (Servizio Reclami); (iii) se a Friuladria: presso Banca Popolare FriulAdria - Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone - Italia (Servizio Segreteria Generale); (iv) se a Carispezia: presso Credit Agricole Cariparma S.p.A. - Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma - Italia (Servizio Reclami).

I Debitori e gli eventuali loro successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso le filiali del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia o contattare il Numero Verde 800.771100.

Milano, 21 febbraio 2017

Cariparma OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione  
dott. Stefano Marlat

TX17AAB1844

